



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 31 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

PREMESSO che:

-Con determina n. 298 del 28.09.2000 nel prendere atto delle risultanze del verbale di gara è stato aggiudicato l'affidamento del servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiana Parco S. Giuseppe – Monte D'Elia – Grotta dell'Angelo, per anni tre, alla Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA, con sede in San Nicandro Garganico, Via Magenta n.10, al prezzo complessivo di €. 209.685.000, IVA compresa;

con contratto n. 484 del 24.11.2000 è stato affidato alla Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA il servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiana Parco S. Giuseppe – Monte D'Elia – Grotta dell'Angelo, per anni tre decorrenti dal 01.10.2000;

che con determina n. 199 del 15.10.2003 avvalendosi della facoltà prevista nell'art.7 del contratto rep. n. 484 del 24.11.2000 è stata prorogata per mesi sei decorrenti dal 01.10.2003 l'affidamento del servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiana Parco S. Giuseppe – Monte D'Elia – Grotta dell'Angelo alla Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA;

che con delibera di G.C. n. 75 del 27.04.2004 è stato affidato per mesi tre decorrenti dal 01.04.2004 l'affidamento del servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiana Parco S. Giuseppe – Monte D'Elia – Grotta dell'Angelo alla Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA;

che con delibera di G.C. n. 132 del 21.07.2004 è stato rinnovato per mesi sei decorrenti dal 01.07.2004 l'affidamento del servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiana Parco S. Giuseppe – Monte D'Elia – Grotta dell'Angelo alla Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA;

che in virtù del disposto della legge 350/2003 gli enti locali non sono più obbligati a limitare ad una sola volta la possibilità di rinnovare la durata dei contratti di acquisto di beni e servizi e di subordinare tale rinnovo alla riduzione di almeno il 3% del corrispettivo;



che la Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA non ha mai interrotto il servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiania Parco S. Giuseppe – Monte D'Elio – Grotta dell'Angelo

che l'Amministrazione Comunale intende rinnovare per mesi 3 l'affidamento alla Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA del servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiania Parco S. Giuseppe – Monte D'Elio – Grotta dell'Angelo alle stesse condizioni di cui al contratto n. 484/2000, vantaggiose per l'Ente;

VISTA l'attestazione della copertura della spesa rilasciata dal responsabile del servizio finanziario;

D E L I B E R A

1. di avvalersi della possibilità di rinnovo del contratto rep. n. 484 del 24.11.200 e prorogare per mesi 3 decorrenti dal 01.01.2005 l'affidamento del servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiania Parco S. Giuseppe – Monte D'Elio – Grotta dell'Angelo alla Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA, con sede in San Nicandro Garganico, Via Magenta n.10;
2. di dare atto che le spese per rinnovo contratto sono a carico della Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA;
3. di impegnare la somma di € 10.829,23 (€ 108.292,26 : 36 x 3 + IVA 20%) a carico del capitolo 1808 "Spese per affidamento servizio manutenzione e custodia parchi" del B. E. F. 2005 in corso di formazione.
4. con successiva unanime votazione dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 32 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole.

Premesso che:

- Con nota del 26.1.'99, prot. 1183/29.1.'99, l'avv. Francesco Colucci invitava l'Amm.ne Com.le a valutare l'opportunità di aderire ed intervenire a favore di alcuni cittadini Sannicandresi, Sigg. D'AGRUMA + 35 occupatori di terreni sull'Istmo di Borgo Isola, nella causa promossa nei loro confronti, innanzi al Tribunale di Lucera, dagli eredi Masselli;
- In particolare i Sigg. MASSELLI Luigi, MASSELLI Maria e DEL SORDO Maria Maddalena, con atto di citazione del 10.4.'86 chiedevano la condanna alla restituzione del terreno da ognuno posseduto in località Bosco Isola, contrada Lauri, in favore di essi proprietari, previo ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni;
- Tali cittadini, a suo tempo, avanzarono domanda di legittimazione dei terreni al Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Bari;
- Con nota prot. 1212 del 28.01.'05, l'avv. Colucci ha depositato la sentenza n° 131/04 emessa dal Giudice Onorario Aggregato, con la quale ha negato il difetto di giurisdizione e la competenza del Commissariato Usi Civici, ed ha riconosciuto la proprietà dei Masselli sui terreni in questione, ha negato l'usucapione ed ha ordinato la restituzione dei terreni;

Visto:

- Che sui fondi oggetto di causa esiste una secolare vertenza tra il Comune di Lesina ed altri innanzi al Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Bari, quindi è interesse del Comune di San Nicandro intervenire per impugnare la sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Bari e sostenere la nostra posizione;
- Che in ogni caso l'impugnativa è necessaria per tutelare anche le ragioni del Comune nell'attribuzione dei terreni e sarà utile ai possessori dei detti terreni che, in mancanza, si vedrebbero costretti a restituirli dopo che quasi tutti hanno realizzato case ed altri immobili;

Ritenuto necessario ricorrere in appello contro la sentenza del Giudice Onor. Aggregato richiamata;



Ritenuto opportuno conferire incarico ad un Avvocato di fiducia per la difesa delle ragioni dell'Ente;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. Di proporre appello alla sentenza emessa dal Giudice Unico n° 131/04 del 17.11.'04, nominando legale di fiducia dell'Ente l'Avv. Colucci Francesco, conferendo al medesimo il più ampio mandato alle liti;
2. Di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera di G.C. n. 195 del 7/6/2000 in ordine alle tariffe minime vigenti nel tempo, oltre ai diritti e alle spese documentate da liquidarsi per intero e con esclusione di eventuali maggiorazioni per spese generali o altro titolo;
3. Di demandare al Capo 1° Settore ogni ulteriore determinazione in merito all'impegno di spesa e all'acconto da erogare al citato legale;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 33 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- La Bio Orto Snc. allo scopo di valorizzare i propri prodotti, partecipava alla Fiera di Berlino tenutasi nell'anno 2004;
- Che, a suo dire, il Comune di San Nicandro G.co, promotore dell'iniziativa, ha richiesto alla Bio Orto il pagamento della somma di € 9.000,00 quale quota dovuta in relazione allo stand occupato di mq. 12;
- Che la Bio Orto corrispondeva al Comune la suddetta somma;
- Che da successivi controlli la Bio Orto accertava che la somma versata non corrispondeva alla quota di partecipazione a lei spettante, ma era addirittura superiore all'importo globale corrisposto dal Comune all'Ente che materialmente ha realizzato la manifestazione;
- Che, pertanto, con atto notificato il 28.01.'05 la stessa citava il Comune di San Nicandro G.co a comparire davanti al Tribunale di Rodi Garganico per l'udienza del 28 aprile 2005;
- Che l'assunto della Bio Orto Snc. non risponde alla realtà ed agli accordi intervenuti tra i rappresentanti dell'Ente e la società richiamata;
- Che, pertanto, occorre nominare un legale di fiducia per opporsi alle richieste avanzate dalla stessa;

Da tanto premesso;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. Di resistere nel giudizio di cui in narrativa, promosso dalla Bio Orto Snc. contro il Comune di San Nicandro Garganico, con atto di citazione notificato all'Ente il giorno 28 gennaio 2005;
2. Di conferire incarico legale all'Avv. Ciavarrella Costanza conferendo al medesimo il più ampio mandato alle liti;
3. Di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera di G. C. n° 195 del 7.6.2000 in ordine alle tariffe minime vigenti nel tempo, oltre ai diritti e alle spese



documentate da liquidarsi per intero e con esclusione di eventuali maggiorazioni di spese generali o altro titolo;

4. Di demandare al Capo 1° settore ogni ulteriore determinazione in merito all'impegno di spesa e all'acconto da erogare al citato legale;
5. Di rendere il presente atto immed/te eseguibile.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 34 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- Il Comune di San Nicandro G.co in data 20.09.'98 notificava un decreto di occupazione di urgenza agli attori per realizzare il "Parco Archeologico-ambientale S. Maria di Monte D'Elio";
- Che venivano effettuati dall'Ente i lavori al fine di adattare i terreni alla struttura da realizzare;
- Che i terreni occupati erano in ditta anche dei Sigg. REGOLO Rosa e Costantina, GIULIANI Costantina (erede di RICCIOTTI Anna) e MONACO Giuseppe (erede di REGOLO Angela);
- Che questi ultimi, con atto di citazione notificato all'Ente in data 31 gennaio '05, convenivano in giudizio il Comune di San Nicandro G.co in quanto, a loro dire, non gli veniva corrisposto alcun indennizzo;
- Che non sembra rispondere al vero quanto dedotto in atti dai soggetti indicati e, quindi, appare opportuno resistere in giudizio a mezzo di idoneo legale;

Da tanto premesso,
Con voti unanimi;

DELIBERA

6. Di resistere nel giudizio di cui in narrativa, promosso dai Sigg. REGOLO Rosa + 3 contro il Comune di S. Nicandro Garganico, con atto di citazione notificato all'Ente il giorno 31 gennaio 2005;
7. Di conferire incarico legale all'Avv. Torelli Domenico conferendo al medesimo il più ampio mandato alle liti;
8. Di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera di G. C. n° 195 del 7.6.2000 in ordine alle tariffe minime vigenti nel tempo, oltre ai diritti e alle spese documentate da liquidarsi per intero e con esclusione di eventuali maggiorazioni di spese generali o altro titolo;



9. Di demandare al Capo 1° settore ogni ulteriore determinazione in merito all'impegno di spesa e all'acconto da erogare al citato legale;
10. Di rendere il presente atto immed/te eseguibile.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 35 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- La sig.ra GIULIANI Costantina, con atto notificato all'Ente in data 31 gennaio 2005, proponeva appello alla sentenza n° 1/2004 del Tribunale di Lucera- Sez. Stralcio – e pubblicata in data 07 gennaio 2004;
- Che appare opportuno resistere all'atto di appello promosso a mezzo di idoneo legale;
- Che nel primo grado di giudizio il Comune nominava l'Avv. Gualano Vincenzo quale difensore dell'Ente, che quindi è già a conoscenza dei fatti di causa e appare opportuno riconfermare la sua nomina;

Con voti unanimi;

DELIBERA

11. Di resistere nel giudizio all'atto di appello promosso dalla sig.ra GIULIANI Costantina per la riforma della sentenza n° 1/04 emessa dalla Sez. Stralcio del Tribunale di Lucera, notificato il giorno 31 gennaio 2005;
12. Di riconferire incarico legale all'Avv. Vincenzo GUALANO, conferendo al medesimo il più ampio mandato alle liti, compreso quella di richiedere in via bonaria le spese liquidate in sentenza di 1° grado, oltre ai danni ed agli interessi maturati fino al soddisfo;
13. Di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera di G. C. n° 195 del 7.6.2000 in ordine alle tariffe minime vigenti nel tempo, oltre ai diritti e alle spese documentate da liquidarsi per intero e con esclusione di eventuali maggiorazioni di spese generali o altro titolo;
14. Di demandare al Capo 1° settore ogni ulteriore determinazione in merito all'impegno di spesa e all'acconto da erogare al citato legale;
15. Di rendere il presente atto immed/te eseguibile.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 36 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che:

- Numerosi cittadini, a causa di infortuni che derivano da lavori sulle strade o su altri beni comunali, ricorrono alle vie legali contro l'Amministrazione Com.le per essere risarciti dei danni fisici e materiali;
- Questa Amministrazione è coperta da polizza assicurativa RCT/RCO con l'AURORA Assicurazioni;

Viste:

- la nota fax del 19.01.'05 inviata dall'Aurora Ass.ni con la quale si sollecita ad assumere, per il futuro, delibere d'incarico per ogni citazione in tribunale in favore dell'avv. Paolo Vinci;
- la nota fax del 20.01.'05 inviata dallo Studio Legale Associato P. Vinci e C., prot. 855, con la quale, informando l'Ente della sua nomina da parte dell'Aurora Ass.ni a difensore dell'Amministrazione nei giudizi civili dinanzi al Tribunale di Foggia o sedi distaccate, chiedeva, tra le altre, anche la delibera d'incarico da parte dell'Ente quale suo difensore;

Ritenuto dover prendere atto delle suddette note inerenti l'incarico assunto da parte del legale suddetto;

Visto il parere favorevole ex. Art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegata nota dell'Aurora Assicurazioni;
2. incaricare, pertanto, l'Avv. Paolo VINCI da Parabita (LE) per la difesa degli interessi dell'Ente, quale assicurato dell'Aurora Ass.ni, in tutte le citazioni in giudizio dinanzi al Tribunale, per le controversie derivanti dalle richieste di risarcimento danni di RCT/RCO;
3. di dare atto che l'incarico di cui sopra non comporta alcun aggravio di spesa per l'amministrazione;



4. di trasmettere copia autenticata della presente all'Avv. Paolo Vinci.
5. di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 37 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che:

- Numerosi cittadini, a causa di infortuni che derivano da lavori sulle strade o su altri beni comunali, ricorrono alle vie legali contro l'Amministrazione Com.le per essere risarciti dei danni fisici e materiali;
- Questa Amministrazione è coperta da polizza assicurativa RCT/RCO con l'AURORA Assicurazioni;

Viste:

- la nota del 08.12.'04 inviata da parte dello Studio Legale Borghesan, prot. 16802/12.12.'04, con la quale si rileva che "la mancanza della deliberazione di nomina del difensore dell'Ente è motivo di nullità della costituzione dell'Ente stesso in giudizio";
- la nota fax del 19.01.'05 inviata dall'Aurora Ass.ni con la quale si sollecita ad assumere, per il futuro, delibere d'incarico per ogni citazione dinanzi al Giudice di Pace in favore dell'avv. Rodolfo Borghesan;
- la nota del 28.01.'05 inviata da parte dello Studio Legale Borghesan, prot. 1601/03.02.'05, di sollecito della richiesta delibera d'incarico;

Ritenuto dover prendere atto delle precitate note e solleciti inerenti l'incarico assunto da parte del legale suddetto;

Visto il parere favorevole ex. Art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegata nota dell'Aurora Assicurazioni;
2. d'incaricare l'Avv. Rodolfo BORGHESAN di Foggia per la difesa degli interessi dell'Ente, quale assicurato dell'Aurora Ass.ni, in tutte le citazioni in giudizio dinanzi al Giudice di Pace per le controversie derivanti dalle richieste di risarcimento danni di RCT/RCO;



3. di dare atto che l'incarico di cui sopra non comporta alcun aggravio di spesa per l'amministrazione;

4. di trasmettere copia autenticata della presente all'Avv. Rodolfo Borghesan.

5. di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 38 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 4 Settore geom. Nicola Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di provvedere alla costruzione di tronchi idrici e fognanti in strade ricadenti in zona B2 del P. di F. vigente;

Viste le istanze presentate dai cittadini proprietari di abitazioni;

Considerato che i tronchi ricadono in zona B2, e quindi di competenza di questo Comune, in quanto gli stessi hanno versato regolarmente gli oneri di urbanizzazione e concessori;

Viste le istanze inoltrate da parte di questo Comune all'A.Q P. di S.Severo di richiesta di preventivo e computo metrico per la costruzione dei seguenti tronchi:

- 1 – tronco idrico in via Nardella;
- 2 – tronco idrico-fognante in via Castiglia;
- 3 – tronco idrico-fognante in via dei Sardi-via degli Equi;

Visti i preventivi dell'A.Q P. Settore reti interne – S.Severo datati 03.02.-08.02 e 10.02.2005 prott.nn.1755 e 1871, dell'importo complessivo di € 6.514,99 IVA compresa (salvo conguaglio a consuntivo) e così distinti:

- 1 – tronco idrico in via Nardella € 1.217,36;
- 2 – tronco idrico-fognante in via Castiglia € 2.214,34;
- 3 – tronco idrico-fognante in via dei Sardi-via degli Equi € 3.082,29;

Ritenuto dover prendere atto dei preventivi innanzi descritti;
con voti unanimi

D E L I B E R A

1 – di prendere atto dei preventivi di spesa trasmessi dall'A.Q P. Settore reti interne – S.Severo, per la costruzione dei tronchi idrici-fognanti in premessa riportati, e ricadenti in zona B2 del P.di F. vigente, dell'importo complessivo di € 6.514,99 IVA compresa (salvo conguaglio a consuntivo);

2 – di incaricare il Responsabile del IV° Settore dell'adozione degli atti di gestione di competenza per l'esecuzione della presente deliberazione;

3 – di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, come da separata ed unanime votazione.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 39 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il Responsabile di Ragioneria, Dott. Lorella Penna, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso:

che questo Comune, con nota n. 2138 del 13.02.2004, ha fatto richiesta, presso l'Ente Parco Nazionale del Gargano, di un contributo per l'attivazione di un Infosportello al fine di offrire ai turisti interessati ogni utile informazione e documentazione sulle bellezze e peculiarità del Parco;

che in conseguenza di ciò, il Parco Nazionale del Gargano, con Deliberazione di Giunta Esecutiva n.29 del 23.03.04, ha concesso al Comune di San Nicandro Garganico il finanziamento di € 15.000,00 per l'allestimento di un locale da destinare a punto di informazione dell'Ente Parco;

che, con nota n.861 del 09.02.05, acquisita al n.1881 del prot. gen. di questo Ente il 10.02.05, l'Ente Parco ha trasmesso la relativa convenzione per la gestione del finanziamento di che trattasi;

che l'Ufficio Agricoltura, così come previsto dall'art. 3 della predetta convenzione, ha predisposto il preventivo particolareggiato quantificato in € 15.000,00 di cui € 12.271,91 per l'acquisto degli arredi e delle attrezzature a corredo dell'Infosportello, € 2.454,38 per IVA al 20% ed € 273,71 per spese generali;

ritenuto, pertanto, necessario approvare la convenzione sopra citata per la successiva sottoscrizione e, nel contempo, il preventivo particolareggiato predisposto dall'Ufficio Agricoltura;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Ragioneria;

DELIBERA

1. di approvare la convenzione regolante i rapporti tra l'Ente Parco Nazionale del Gargano ed il Comune di San Nicandro Garganico per la



gestione del finanziamento di € 15.000,00 finalizzato ad allestire uno sportello informativo del Parco Nazionale del Gargano;

2. di individuare in Via Rovelli n.30 la sede dello sportello informativo di che trattasi;
3. di approvare il preventivo particolareggiato per la somma complessiva di € 15.000,00 così come predisposto dall'Ufficio Agricoltura;
4. di nominare l'Arch. Adelmo MARROCHELLA quale responsabile del procedimento;
5. di dare atto che la somma di € 15.000,00, interamente finanziata dall'Ente Parco per l'allestimento dello sportello informativo, verrà ascritta al cap. 6020 per l'entrata e al cap.5020 per la spesa del B.E.F. 2005 in corso di formazione;
6. di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n.267/2000.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 40 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 4 Settore geom. Nicola Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di San Nicandro Garganico ha aderito formalmente al Progetto Integrato Settoriale – PIS del Gargano unitamente ai seguenti Enti:
CAGNANO VARANO,
CARPINO,
COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO,
ENTE PARCO DEL GARGANO
ISCHITELLA,
ISOLE TREMITI,
LESINA,
MANFREDONIA,
MATTINATA,
MONTE SANT'ANGELO,
PESCHICI,
RIGNANO GARGANICO,
RODI GARGANICO,
SAN GIOVANNI ROTONDO,
SAN MARCO IN LAMIS,
VICO DEL GARGANO,
VIESTE
- gli Enti territoriali predetti, in ottemperanza con la procedura dettata per i PIS dal Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006, elaborarono una Proposta Progettuale Integrata per la formazione del Progetto di Settore;
- la Regione Puglia, in base ai contenuti della predetta proposta, ha elaborato la Proposta del PIS n. 15 "Turismo - Cultura – Ambiente nel Gargano" e con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 567 /2003, ha costituito il Comitato di Coordinamento del PIS n. 15;
- in particolare, nell'ambito degli investimenti pubblici, inseriti nel Progetto Integrato Settoriale n. 15 , sono previsti i seguenti interventi, già approvati dal Nucleo Regionale di Valutazione degli Investimenti Pubblici, nell'ambito dell'Asse II – Mis.2.1:



1-Recupero, valorizzazione di Palazzo Zaccagnino;

2-Recupero, valorizzazione e fruizione del Convento Santa Maria delle Grazie;
di competenza di questo Comune;

- da una attenta verifica operata dall'A.C. circa la fattibilità dell'intervento di cui al precedente punto 1, la somma stanziata dalla Regione ammontante a 1,00 M euro è risultata insufficiente a rendere fruibile "Palazzo Zaccagnino", a suo tempo individuato nel documento Regionale approvato;
- considerato che è richiesto che l'intero finanziamento debba presentare carattere di fruibilità;

TANTO PREMESSO:

-ritenuto opportuno dover destinare tale finanziamento ad altro intervento, che presenti le medesime caratteristiche finanziabili previste dalla Misura 2.1, e la cui realizzazione garantisca la fruibilità dell'intervento stesso;

Reputato, dopo approfondita analisi, di poter proporre in sostituzione dell'intervento anzidetto con il nuovo intervento di Recupero e valorizzazione dell'area dell'Abbazia di Monte d'Elio e a questo destinare il relativo finanziamento di 1,00 M euro già assegnato dalla Regione Puglia ;

con voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. il finanziamento di 1,00 M euro accordato a questo Comune per l'intervento di recupero di "Palazzo Zaccagnino", viene destinato, per quanto in narrativa espresso, alla realizzazione dell'intervento "Recupero e valorizzazione dell'area dell'Abbazia di Monte D'Elio", il quale presenta le medesime caratteristiche finanziabili previsti dalla Mis.2.1 dell'Asse II del P.O.R.2000/2006;
2. di ritenere pertanto modificato il P.I.S. n.15 nella parte in cui sono indicati gli interventi autorizzati e finanziati dalla Regione Puglia in favore di questo Comune, che risultano così rimodulati:
 - 1- Recupero, valorizzazione e fruizione dell'area dell'Abbazia di Monte D'Elio: 1,00 M Euro;
 - 2- Recupero, valorizzazione e fruizione del Convento Santa Maria delle Grazie: 0,5 M Euro;
3. di trasmettere copia del presente atto al competente Assessorato della Regione Puglia per quanto di competenza;
4. di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione resa nei modi di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.